PASSAGGIO DELLA AZIENDA ITALIANA PETROLI ALBANIA (A.I.P.A.) ALLA AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI (A.G.I.P.)

Art. 1

La gestione speciale autonoma denominata Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) affidata dal R. decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e' trasferita a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) societa' anonima con sede in Roma.

La contabilita', il bilancio ed i risultati finanziari della detta gestione autonoma sono tenuti distinti da quelli dell'Azienda Generale Italiana Petroli.

Per la reintegrazione al bilancio dello Stato delle assegnazioni di fondi disposte per la gestione medesima si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 8 maggio 1933-XI, n. 524.

Restano ferme le norme concernenti l'ordinamento amministrativo contabile della A.I.P.A. che non siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Le attribuzioni gia' assegnate col detto ordinamento al Ministero delle comunicazioni ed alla Ragioneria centrale delle ferrovie dello Stato sono devolute rispettivamente al Ministero delle corporazioni ed alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni.

Versione in vigore dal 3 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Passaggio della Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) alla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.)
Estremi	Legge 27 maggio 1940, n. 580
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/passaggio-della-azienda-italiana-petroli-albania-a-i-p-a-alla-azienda/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it